



Stampa e Informazione

Corte di giustizia dell'Unione europea

COMUNICATO STAMPA n. 161/13

Lussemburgo, 19 dicembre 2013

Sentenza nelle cause riunite C-239/11 P, C-489/11 P e C-498/11 P
Siemens AG, Mitsubishi Electric Corp. e Toshiba Corp. / Commissione

La Corte di giustizia respinge le impugnazioni di Siemens, Mitsubishi e Toshiba relative al cartello nel mercato delle apparecchiature di comando con isolamento in gas

L'ammenda di 396,56 milioni di euro inflitta alla Siemens e la constatazione della partecipazione della Mitsubishi e della Toshiba al cartello divengono così definitive

Con decisione del 24 gennaio 2007¹, la Commissione ha inflitto ammende per un importo totale di 750,71 milioni di euro a venti società², europee e giapponesi, per la loro partecipazione ad un'intesa³ sul mercato delle apparecchiature di comando con isolamento in gas (GIS) tra il 1988 e il 2004. Le GIS sono le componenti principali delle sottostazioni di trasformazione, che servono a convertire la corrente elettrica di alta tensione in corrente di bassa tensione e viceversa. La loro funzione è di proteggere il trasformatore da sovraccarichi e/o isolare il circuito ed il trasformatore in caso di guasto.

Alla società tedesca Siemens AG è stata inflitta l'ammenda più pesante, pari a 396,56 milioni di euro. Le ammende inflitte alla Mitsubishi Electric e alla Toshiba ammontavano rispettivamente a 113,92 milioni di euro e a 86,25 milioni di euro. A queste due ammende si aggiungeva un importo di 4,65 milioni di euro che le due società giapponesi dovevano pagare in solido.

Il Tribunale dell'Unione europea ha respinto il ricorso della Siemens AG contro la decisione della Commissione, mantenendo pertanto l'ammenda pari a 396,56 milioni di euro⁴, ma ha annullato le ammende inflitte alla Mitsubishi e alla Toshiba. Il Tribunale ha infatti deciso che la Commissione, nel calcolare le ammende dei produttori giapponesi, aveva violato il principio della parità di trattamento. Per contro, il Tribunale ha confermato la decisione della Commissione nella parte in cui aveva constatato la partecipazione della Mitsubishi e della Toshiba al cartello⁵.

Con la sua odierna sentenza la Corte di giustizia respinge le impugnazioni della Siemens AG, della Mitsubishi e della Toshiba contro le sentenze del Tribunale.

¹ Decisione C (2006) 6762 def. della Commissione, del 24 gennaio 2007, relativa ad un procedimento ai sensi dell'articolo 81 CE e dell'articolo 53 dell'accordo SEE (caso COMP/F/38.899 – Apparecchiature di comando con isolamento in gas), una cui sintesi è pubblicata nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* (GU 2008, C 5, pag. 7).

² ABB Ltd, Alstom SA, Areva SA, Areva T & D AG, Areva T & D Holding SA, Areva T & D SA, Fuji Electric Holdings Co. Ltd, Fuji Electric Systems Co. Ltd, Hitachi Ltd, Hitachi Europe Ltd, Japan AE Power Systems Corp., Mitsubishi Electric Corp., Nuova Magrini Galileo SpA, Schneider Electric SA, Siemens AG, Siemens AG Österreich, Siemens Transmission & Distribution SA, Siemens Transmission & Distribution Ltd, Toshiba Corp. e VA Tech Transmission & Distribution GmbH & Co. KEG.

³ Le imprese del cartello hanno concluso un accordo al fine di coordinare la loro attività commerciale a livello mondiale ed hanno elaborato un sistema per determinare le quote di mercato che ciascun gruppo poteva ripartire tra i suoi membri. Secondo la Commissione, i partecipanti al cartello hanno altresì concluso un accordo non scritto per riservare il mercato europeo alle imprese europee ed il mercato giapponese alle imprese giapponesi.

⁴ Sentenza del Tribunale del 3 marzo 2011, Siemens AG/Commissione ([T-110/07](#)); v. altresì comunicato stampa n. [15/11](#), che si riferisce anche alle sentenze dello stesso giorno riguardanti altre società europee partecipanti a tale cartello.

⁵ Sentenze del Tribunale del 12 luglio 2011, Toshiba/Commissione ([T-113/07](#)) e Mitsubishi Electric/Commissione (T-133/07); v. altresì comunicato stampa n. [70/11](#), che si riferisce anche ad altre sentenze dello stesso giorno, riguardanti la Hitachi e la Fuji Electric, che non sono state oggetto di impugnazione.

L'ammenda inflitta dalla Commissione alla Siemens AG diviene pertanto definitiva, così come la constatazione della Commissione in base alla quale la Mitsubishi e la Toshiba avevano partecipato al cartello.

Nel frattempo la Commissione ha proceduto a ricalcolare le ammende da infliggere alla Mitsubishi e alla Toshiba e le ha fissate rispettivamente a 74,82 milioni di euro e 56,79 milioni di euro. L'importo da pagare in solido da parte di queste due società è stato nuovamente fissato a 4,65 milioni di euro. I ricorsi presentati dalla Mitsubishi e dalla Toshiba contro questa nuova decisione della Commissione sono attualmente al vaglio del Tribunale ⁶.

Parallelamente la Corte sta ancora esaminando cinque impugnazioni ⁷, relative a società europee diverse dalla Siemens AG, cui la Commissione aveva parimenti inflitto ammende per aver partecipato allo stesso cartello ⁸.

IMPORTANTE: Avverso le sentenze o ordinanze del Tribunale può essere presentata impugnazione alla Corte di giustizia, limitatamente alle questioni di diritto. In linea di principio, l'impugnazione non ha effetti sospensivi. Se essa è ricevibile e fondata, la Corte annulla la decisione del Tribunale. Nel caso in cui la causa sia matura per essere decisa, la Corte stessa può pronunciarsi definitivamente sulla controversia; in caso contrario, rinvia la causa al Tribunale, vincolato dalla decisione emanata dalla Corte in sede di impugnazione.

Documento non ufficiale ad uso degli organi d'informazione che non impegna la Corte di giustizia.

Il [testo integrale](#) della sentenza è pubblicato sul sito CURIA il giorno della pronuncia

Contatto stampa: Estella Cigna Angelidis ☎ (+352) 4303 2582

Immagini della pronuncia della sentenza sono disponibili su «Europe by Satellite» - ☎ (+32) 2 2964106

⁶ V. cause attualmente pendenti: Toshiba/Commissione ([T-404/12](#)) e Mitsubishi Electric/Commissione ([T-409/12](#)).

⁷ Cause riunite [C-247/11 P](#) (Areva/Commissione) e [C-253/11 P](#) (Alstom e a./Commissione) nonché cause riunite [C-231/11 P](#) (Commissione/Siemens Österreich e a.), [C-232/11 P](#) (Siemens Transmission & Distribution/Commissione) e [C-233/11 P](#) (Siemens Transmission & Distribution e Nuova Magrini Galileo/Commissione).

⁸ V., al riguardo, comunicato stampa n. [15/11](#).